

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E FINALITÀ'

Art. 1 — E' legalmente costituita con sede in Alessandria, una Associazione denominata "Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria", fondata il 3 luglio 1945.

Art. 2 — Essa è apolitica, volontaria, autonoma e non ha scopi di lucro.

Art. 3 — L'Associazione si prefigge lo scopo di tutelare e promuovere, con tutti i mezzi possibili, gli interessi morali ed economici degli associati della Provincia e di rappresentarli nei confronti di qualsiasi Ente ed Organizzazione.

In particolare provvede:

a) alla tutela collettiva ed individuale degli interessi degli associati in ogni campo e settore (tributario, economico, sindacale, legale, contributivo, assistenziale, mutualistico, culturale, ecc.);

b) a prestare agli iscritti, tramite personale interno o eventuali Consulenti esterni: a) un servizio completo di tenuta, compilazione ed elaborazione dei cedolini paga relativi ai propri dipendenti e relative obbligazioni, delle contabilità aziendali nelle varie fattispecie, delle dichiarazioni delle imposte dirette e indirette, ed ogni altro adempimento di natura amministrativa e/o tributario fiscale; b) una completa assistenza in materia di lavoro, contabile, fiscale, amministrativa, legale, assicurativa, finanziaria, immobiliare, commerciale, previdenziale ecc. ed ogni altro servizio si ritenga utile per i propri iscritti o venga dagli stessi richiesto.

Tali servizi ed attività possono anche essere prestati attraverso società, cooperative o consorzi di servizi all'uopo costituiti nel rispetto delle norme statutarie.

e) alla rappresentanza nei confronti di qualsiasi Ente, Amministrazione od Organizzazione;

d) alla stipula dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle aziende associate nonché alla discussione delle controversie sindacali, collettive ed individuali;

e) alla nomina o designazione dei rappresentanti dell'Associazione in Enti, Amministrazioni, Comitati, Commissioni, ecc. nei quali siano trattati direttamente od indirettamente problemi che interessano le imprese associate;

f) all'assunzione di qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e la elevazione professionale e culturale delle categorie rappresentate;

g) alla promozione e sollecitazione di atti ed iniziative da assumersi da parte di Enti, Amministrazioni, Comitati o Commissioni per la soluzione di particolari problemi del settore per favorire lo sviluppo economico e sociale della categoria;

h) ad esercitare tutte quelle altre funzioni che si renderanno di volta in volta necessarie nell'interesse esclusivo degli associati.

Art. 4 — L'Associazione può aderire ad organizzazioni similari a carattere regionale qualora le adesioni comportino una maggiore tutela delle imprese associate ed un incremento al perseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, conservando inalterata la propria autonomia decisionale e sindacale. Tali adesioni o scissioni dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo Provinciale.

TITOLO

SECONDO

ASSOCIATI

Art. 5 — L'Associazione Artigiani della Provincia di Alessandria rappresenta, nell'ambito delle sue competenze, ogni associato.

Art. 6 — Possono far parte dell'Associazione:

1) Tutti gli imprenditori artigiani, le imprese artigiane e piccole imprese iscritte regolarmente al Registro Ditte della C.C.I.A.A. ed agli Albi di rispettiva competenza, che esercitano anche in forma societaria, una attività con sede nella Provincia di Alessandria e/o province limitrofe;

2) Tutti coloro che esercitano una attività classificata dall'art. 2083 del C.C.;

3) Le società cooperative ed i consorzi fra artigiani e/o fra gli altri soggetti di cui al N. 2.

All'atto dell'iscrizione l'associato comunicherà la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'azienda ed il numero dei dipendenti ivi occupati.

Rilascerà una dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel

presente statuto, unitamente con l'impegno di pagare tutti i contributi che verranno deliberati dagli Organi Statutari competenti, nonché delle altre disposizioni che regolano il funzionamento dell'Associazione.

Art. 7 — Il Consiglio Direttivo della zona cui appartiene territorialmente l'associato, è competente a decidere sulla espulsione del socio come dettato dal successivo art. 11.

Art. 8 — Ogni associato è tenuto a corrispondere, entro i primi tre mesi di ogni anno solare e nei modi stabiliti, il contributo associativo che, di anno in anno, sarà deliberato dal Consiglio Direttivo provinciale. Il contributo associativo è costituito da:

- A) una quota fissa di adesione da pagarsi all'atto dell'iscrizione;
- B) una contributo associativo annuale per ogni titolare di impresa e per ogni socio di società;
- C) una quota integrativa per ogni dipendente dell'impresa;
- D) una quota integrativa per i servizi di cui alla lettera b) dell'ari. 3;
- E) eventuali contributi straordinari;
- F) eventuali contributi stabiliti dalle Federazioni di categoria della Confederazione a carattere nazionale cui l'Associazione aderisce.

Art. 9 — L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento dei contributi associativi. Ai fini organizzativi, per i rapporti interni, l'associato iscritto elegge il proprio domicilio presso l'Associazione.

Art. 10 — Ogni associato ha diritto alla gratuita normale assistenza da parte di tutti gli Uffici dell'Associazione.

Art. 11 — La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- e) per l'inosservanza di quanto previsto dal precedente art. 8.

Le dimissioni dovranno essere presentate con lettera raccomandata alla Segreteria dell'Associazione provinciale almeno tre mesi prima della fine di ogni anno solare. In caso contrario l'adesione si considera confermata anche per l'anno seguente. Il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio Direttivo di zona, nei confronti di quell'associato che verrà meno ai doveri fissati dal presente Statuto o compirà atti pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione o contrari al buon nome della categoria.

Sarà passibile del provvedimento di espulsione l'associato che aderisca ad altre Organizzazioni sindacali senza aver prima ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo provinciale dell'Associazione.

Art. 12 — Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione, il quale, entro 90 giorni dalla data di riferimento del ricorso stesso, giudica inappellabilmente.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE

Art. 13 — Data la vastità e la particolare sistemazione territoriale della Provincia di Alessandria, l'Associazione sarà articolata in zone, che assumeranno la seguente denominazione: "Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria - Zona di

La circoscrizione territoriale di ogni zona, corrispondente alla giurisdizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette, farà capo ai seguenti centri: Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza.

Gli Organi della Zona, di cui ai seguenti articoli, hanno carattere puramente locale, e, come espressione decentrata dell'Associazione, non la rappresentano di fronte a terzi od in giudizio, se non a seguito di espressa delega concessa, di volta in volta, dal Presidente provinciale previa autorizzazione del Consiglio Direttivo provinciale.

Art. 14 — In ogni zona gli artigiani appartenenti alle varie categorie, raggruppate per affinità secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo Provinciale, eleggono il loro rappresentante, detto "Capo categoria".

Art. 15 — Al fine assicurare un'adeguata impostazione tecnica dei problemi di categoria, vengono istituiti i "Consigli provinciali di categoria".

I Consigli provinciali di categoria, che saranno costituiti dai Capi categoria delle singole zone, fungono da organo puramente interno di consultazione del Consiglio Direttivo provinciale e, su una richiesta, esprimono le rappresentanze da inserire nelle delegazioni incaricate nelle trattative sindacali riguardanti le singole categorie e in tutti gli Organismi provinciali, regionali e nazionali che trattano argomenti specifici di categoria.

TITOLO QUARTO ORGANI

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 — Sono organi dell'Associazione:

1^s) Il Congresso provinciale

2^o) Il Consiglio Direttivo provinciale

3^s) Il Presidente provinciale

- 4^a) I Vice Presidenti provinciali
- 5^a) La Giunta Esecutiva provinciale
- 6^a) Le Assemblee di zona
- 7^a) I Consigli Direttivi di zona
- 8^a) Il Collegio dei revisori dei conti
- 9^a) Il Collegio arbitrale

CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 17 -

Il Congresso provinciale è costituito dai membri dei Consigli Direttivi di zona. Esso è convocato, in via ordinaria, dal Presidente provinciale sentito il direttivo provinciale, ogni due anni. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo provinciale ne ravvisi la necessità, o sia richiesto, dalla maggioranza delle zone, a seguito di apposite deliberazioni delle rispettive assemblee, o da un decimo degli associati.

Al Congresso possono assistere tutti gli associati.

In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che potrà avvenire dopo trascorsa almeno un'ora da quella precedente cessata, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Congresso, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati.

L'avviso di convocazione del Congresso dovrà essere trasmesso ai suoi componenti almeno 15 giorni prima della data stabilita e dovrà contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Il Congresso ha il compito di:

- deliberare sulla relazione che il Presidente provinciale è tenuto ad esporre sull'andamento morale e finanziario dell'Associazione;
- procedere, alla scadenza dei rispettivi mandati, alla elezione del Consiglio Direttivo provinciale e del Collegio dei revisori;
- deliberare sull'adesione ad Organizzazioni Sindacali nazionali.

Il Congresso si pronuncia anche su eventuali proposte di modifica allo Statuto sociale ed emette voti su argomenti di interesse generale o locale riguardanti problemi delle categorie rappresentate.

Le proposte di modificazione dello Statuto sociale devono essere iscritte all'ordine del giorno dei lavori su proposta del Consiglio Direttivo provinciale.

Il Congresso è presieduto da un Presidente eletto all'apertura dei lavori il quale deve fare il computo dei voti presenti, nonché dichiarare validamente convocata e costituita l'adunanza congressuale e provvedere, a suo criterio insindacabile, al buon andamento del suo svolgimento.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei membri del Congresso provinciale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 18 — Il Consiglio Direttivo provinciale dell'Associazione viene eletto dal Congresso provinciale in modo da assicurare ad ogni zona le seguenti rappresentanze proporzionali;

Zone fino a 5 componenti del Congresso provinciale: 2 Consiglieri;

Zone aventi da 6 a 10 componenti del Congresso provinciale:
3 Consiglieri;

Zone aventi da 11 a 15 componenti del Congresso provinciale:
4 Consiglieri;

Zone aventi da 16 a 20 componenti del Congresso provinciale:
6 Consiglieri;

Zone aventi da 21 a 25 componenti del Congresso provinciale:
8 Consiglieri;

Zone aventi da 26 a 30 componenti del Congresso provinciale:
10 Consiglieri;

Zone aventi da 31 a 35 componenti del Congresso provinciale:
12 Consiglieri;

Zone aventi da 36 a 40 componenti del Congresso provinciale:
14 Consiglieri;

Zone aventi da 41 a 50 componenti del Congresso provinciale:
17 Consiglieri;

Zone oltre i 50 componenti del Congresso provinciale:
20 Consiglieri.

Art. 19 — Il Consiglio Direttivo provinciale dura in carica 4 anni, elegge nel proprio seno un Presidente, tre Vice Presidenti, 8 componenti della Giunta Esecutiva provinciale, si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e in via straordinaria, con preavviso di 30 giorni, su richiesta del Consiglio Direttivo di ogni singola zona, specificando l'ordine del giorno.

Art. 20 — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo provinciale occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri, non che

la maggioranza dei voti presenti. Il

Consiglio Direttivo Provinciale:

- a) giudica in via definitiva sul ricorso avverso al provvedimento di espulsione;
- b) fissa, ogni anno, l'entità del contributo associativo di cui all'art. 8 e le modalità di riscossione del medesimo;
- e) delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Congresso Provinciale e su quelle per le quali il Congresso, per ragioni di tempestività, non può pronunciarsi;
- d) concorre all'attuazione di ogni attività necessaria per il conseguimento dei fini statutari e dell'assistenza più efficace agli associati;
- e) delibera, sulla base delle indicazioni e delle osservazioni della Giunta esecutiva provinciale, sul Bilancio preventivo e consuntivo nonché sulle spese straordinarie dell'Associazione;
- f) autorizza il Presidente Provinciale in nome e per conto dell'Associazione a richiedere aperture di credito in c/c presso gli Istituti di credito;
- g) nomina i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organismi nei quali vengono trattati i problemi che, direttamente o indirettamente, interessano gli associati;
- h) nomina le Delegazioni incaricate delle trattative per la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- i) formula, sulla base delle indicazioni provenienti dalle singole zone, le liste dei candidati nelle elezioni previste dalle Leggi che riguardano il settore artigiano;
- l) nomina i componenti del Collegio arbitrale, scegliendone i nominativi tra gli artigiani delle singole zone che possiedono i requisiti di moralità e capacità ineccepibili;
- m) elegge il Presidente provinciale, i Vice Presidenti provinciali, la Giunta esecutiva provinciale.

PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 21 — Il Presidente provinciale è eletto dal Consiglio Direttivo provinciale, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di ogni Amministrazione, Ente o Autorità, verso i terzi in genere ed in giudizio, deposita la firma presso quegli Istituti di Credito nei quali l'Associazione ha costituito i fondi sociali, con facoltà di delega ad altra persona, è autorizzato a richiedere aperture di credito in c/c presso gli Istituti di Credito, vigila sull'osservanza dello Statuto e sull'andamento generale dell'Associazione,

esercita tutti i poteri derivanti dallo Statuto e dalla Legge, ha la facoltà di intervenire a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione.

Il Presidente Provinciale ha facoltà di istituire un Comitato di Presidenza, che sarà formato dal Presidente Provinciale e "dai tre Vice-presidenti provinciali.

VICE PRESIDENTI PROVINCIALI

Art. 22 — I Vice Presidenti provinciali sono eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale in numero di 3, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Coadiuvano il Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento ne assume le funzioni il VicePresidente più anziano.

GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE

Art. 23 — E' costituita dal Presidente, dai tre Vice Presidenti provinciali e da altri 8 membri eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale proporzionalmente ma in modo da assicurare ad ogni zona almeno un componente.

La Giunta Esecutiva provvede:

a) ad attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo provinciale ed esercitare i poteri che questi le conferisce. In caso di urgenza assume i provvedimenti che si rendono necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo provinciale nella prima riunione immediatamente successiva;

b) a predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;

e) alla nomina del Direttore dell'Associazione, di cui ne disciplina il rapporto di impiego mediante apposita convenzione;

d) a deliberare sulle domande di assunzione del personale addetto agli uffici centrali e zionali dell'Associazione, sul loro licenziamento e sul loro trattamento economico.

La Giunta esecutiva provinciale viene convocata dal Presidente mediante apposito invito scritto sul quale deve essere indicato l'ordine del giorno.

Si riunisce di massima una volta al mese e le sue deliberazioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e con la maggioranza dei voti presenti.

ASSEMBLEE DI ZONA

Art. 24 — Le Assemblee di zona sono costituite da tutti gli associati appartenenti ad ogni singola zona.

L'Assemblea di zona è convocata dal Presidente di zona una volta all'anno.

Essa ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo di Zona, di esaminare la situazione locale e deliberare sui relativi problemi.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, secondo le norme di Legge, in prima o seconda convocazione. In seconda convocazione, che potrà avvenire dopo trascorsa almeno un'ora da quella precedentemente fissata, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA

Art. 25 — Il Consiglio Direttivo di zona viene eletto dall'Assemblea di zona ed è costituito da un Consigliere per ogni 50 associati o frazione di 50 non inferiore a 20 in modo da garantire una equa rappresentanza sia delle categorie che dei Comuni facenti parte di ogni singola zona e dura in carica 4 anni.

Il Consiglio Direttivo di zona elegge il Presidente e 2 Vice Presidenti di zona.

Esso provvede:

- 1) alla valorizzazione ed al potenziamento dell'Organizzazione;
- 2) alla divulgazione della conoscenza dell'attività svolta dagli Organi provinciali e confederali;
- 3) alla trattazione dei problemi artigiani propri della zona;
- 4) a mantenere i contatti con le singole categorie, con le Autorità e gli Enti locali, affinché i problemi di carattere locale trovino adeguate soluzioni.

Il Presidente di zona, sentito il Consiglio Direttivo della zona, propone alla Giunta esecutiva Provinciale sia le soluzioni che si rendono necessarie in riferimento all'assunzione, licenziamento o sostituzione del personale addetto all'Ufficio della zona stessa, sia la costituzione di sottosezioni od Uffici nei Centri più importanti della zona stessa; promuove, in ogni Comune appartenente alla propria circoscrizione territoriale, la designazione di un Fiduciario comunale.

Il Consiglio Direttivo di zona viene convocato dal Presidente di zona di massima una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri, nonché la maggioranza dei voti dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 — I revisori dei conti - tre effettivi e due supplenti - sono nominati dal Congresso. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Sono loro demandate, in quanto applicabili, le funzioni di cui agli articoli 2403 - 2404 - 2407 del Codice Civile.

Controllano l'andamento della gestione economica, vigilano sull'osservanza delle Leggi economiche, accertano la regolare tenuta della contabilità e delle scritture.

Possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli in tutti i libri ed atti contabili.

Sono tenuti a redigere una relazione alla chiusura di ogni anno finanziario, nonché a riferire al Presidente in caso di richiesta.

I Revisori dei conti saranno invitati ad intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo provinciale, allor quando risultino iscritti all'ordine del Giorno argomenti riflettenti la gestione economico-finanziaria straordinaria dell'Associazione. Essi esprimeranno solo pareri consultivi ma non avranno voto deliberativo. Potranno essere eletti alla funzione dei revisori dei conti persone che abbiano particolare competenza in materia amministrativa anche se estranei all'Associazione.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 27 — Per dirimere ogni vertenza che possa sorgere fra i vari Organi dell'Associazione e tra gli associati e gli Organi stessi, specialmente per quanto riguarda l'interpretazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo provinciale nomina il Collegio arbitrale.

Il Collegio è composto da tanti membri quante sono le zone e giudica inappellabilmente.

I componenti del Collegio arbitrale durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 28 — Tutte le cariche dell'Associazione sono, di norma, gratuite, salvo eventuali rimborsi di spese.

Ai membri della Giunta Esecutiva provinciale e ai Dirigenti preposti all'espletamento di specifici incarichi organizzativi, sarà corrisposta

un'indennità commisurata alle responsabilità assunte ed al tempo sottratto al lavoro della propria azienda.

Il Comitato di Presidenza provvede al controllo dello svolgimento degli incarichi e alla determinazione delle indennità.

Art. 29 — In tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione non sono ammesse le deleghe.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 — Il patrimonio dell'Associazione, di cui sarà dato atto in apposito inventario, è formato:

a) dai beni immobili e mobili che a qualunque titolo vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dai contributi versati dagli associati;

e) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; d) da eventuali donazioni da chiunque effettuate. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio con il 1^o gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 — In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato a norma dell'Ari. 17, il Congresso provinciale nomina un Collegio di tre liquidatori e stabilisce le norme circa la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 32 — Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.